

Rev.mi Parroci
Arcidiocesi di Agrigento

LL.SS.

DIRETTIVE SUI BENI MOBILI E IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

Si è concluso il corso di aggiornamento destinato ai parroci, ai diaconi e ai membri del C.A.E. parrocchiale. Sono stati giorni intensi e significativi, abbiamo potuto sviscerare le problematiche amministrative e abbiamo richiamato il quadro della legislazione canonica e civile che configura la parrocchia, ne abbiamo individuato gli atti, indicato le procedure per una retta e sana amministrazione della parrocchia e gestione del patrimonio immobiliare e storico-artistico.

Pertanto ritengo opportuno, anche per chi non ha potuto partecipare (invitiamo a ritirare i materiali del corso) esemplificare nella presente circolare alcune normative.

BENI MOBILI E RESTAURI SU BENI TUTELATI. SPOSTAMENTI

A norma del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 e s.m. e i. **sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ... che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.** Nella categoria dei beni tutelati rientrano i beni mobili o immobili indicati agli artt. 10 e 11 che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia a più di cinquanta anni. Questi beni sono sottoposti a queste disposizioni fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale (VIC) che dimostri il contrario.

Le categorie di beni sotto sommariamente indicate sono sottoposte a tutela ed è necessario chiedere all'Ufficio BC autorizzazioni per riproduzione fotografiche e filmiche a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, prestiti, nonché la pubblicazione di foto e immagini del patrimonio ecclesiastico mobile.

Si ricorda altresì che lo spostamento di luogo, il prestito e l'alienazione dei beni mobili è necessario procedere secondo la normativa canonica e civile (art. 59 D. Leg. 22 gennaio 2004 n. 42).

L'elenco è solo indicativo e non esaustivo, non sottostà solo alla legge canonica ma a quella civile.

- ❖ Dipinti su tela, Dipinti su tavola
- ❖ Affreschi, statue, crocifissi, cornici,
- ❖ Via Crucis (olio su tela, legno, carta, ecc.),
- ❖ Libri: messali, corali, libri di interesse, volumi di archivi storici
- ❖ Tessuti (pianete, dalmatiche, piviali, veli omerali, paliotti di stoffa, pizzi antichi ecc.)
- ❖ Calici, ostensori, candelieri, reliquiari, paliotti; porte del tabernacolo
- ❖ Mobili di sacrestia
- ❖ Strutture lignee: coro, pulpito, statue, panche, porte della chiesa
- ❖ Ripristino della tinteggiatura e decorazione interna o esterna della chiesa e adiacenze (chiostri, campanili, edicole votive, ecc.)
- ❖ Vetrate antiche
- ❖ Inserimento di vetrate moderne
- ❖ Strutture murarie interne o esterne
- ❖ Modifiche, aperture di finestre, porte, rifacimento del tetto, cambio canali
- ❖ Ristrutturazione nel presbiterio: balaustre, altari, gradini interni o esterni
- ❖ Pavimenti interni o esterni

- ❖ Piazza (se pertinenza)
- ❖ Impianto di allarme
- ❖ Messa a norma dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
- ❖ Progetto di illuminazione
- ❖ Organi antichi
- ❖ Cantorie

INVENTARI OPERE ARTISTICHE

Qualche anno fa Diocesi e C.E.I. hanno portato avanti l'inventariazione delle opere artistiche delle parrocchie. Tanti sacerdoti hanno aperto armadi e caveaux, altri per **troppa cautela** hanno ritenuto opportuno di non fare inventariare. Questo è un obbligo che non può essere disatteso. Abbiamo consegnato alla fine del Corso di aggiornamento u.s. la password per la consultazione *on line* dell'inventario O.A. già realizzato. Chi non l'avesse ritirata è invitato a farlo presso il nostro Ufficio. Ritirata la password sarà necessario verificare quanto è stato inventariato, ciò che rimane da inventariare e ciò che eventualmente manca. Questo è un passaggio **OBBLIGATORIO**. La tutela non consiste nel non portare a conoscenza all'Ufficio diocesano la presenza delle opere artistiche o oggetti storico-artistici preziosi.

RICHIESTE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PER I BENI CULTURALI DELLA DIOCESI

- 1) progetti di restauro di chiese (parrocchiali, sussidiarie, santuari, cappelle, edicole devozionali, case canoniche, ecc.) riguardanti: consolidamenti statici delle strutture murarie, del campanile, del tetto, ripristino di intonaci interni ed esterni, tinteggiature interne ed esterne, pavimentazione interna, sistemazione del sagrato e degli accessi, ecc.;
- 2) progetti relativi alla realizzazione o modifica di impianti di riscaldamento, illuminazione, diffusione della voce, elettrificazione delle campane, deumidificazione dei muri;
- 3) progetti volti al superamento, oppure all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 4) progetti di adeguamento liturgico di chiese, cappelle o parti di esse; in particolare presbiterio, battistero, cappelle laterali, confessionali;
- 5) restauro di affreschi, pitture murali in genere, decorazioni a stucco, vetrate, portali in pietra e portoni d'accesso;
- 6) restauro di quadri, statue, suppellettili e paramenti, arredi vari, mobili di sacrestia, cori, panche, ecc., compreso il restauro di organi a canne;
- 7) richieste di spostamento o rimozione di opere d'arte dalla loro sede originaria per una collocazione, sia in altra parte dello stesso edificio, che in altra sede (es. altra chiesa, casa parrocchiale, museo diocesano, ecc.);
- 8) inserimento nelle chiese di nuove opere d'arte (anche se donate): via crucis, sculture, quadri, vetrate, decorazioni, affreschi, mosaici, porte in bronzo, rame o altro materiale;
- 9) nuovi edifici di culto, o completamento degli stessi con edifici o spazi ad uso oratorio;
- 10) richieste di alienazione di immobili sia monumentali che non monumentali, di proprietà delle singole parrocchie, o di enti ecclesiastici in genere.

ALTRI INTERVENTI

- ❖ Posizionamento di antenne e strumentazione elettronica su immobili tutelati (chiesa, campanile e sugli immobili genere)
- ❖ Posizionamento di pannelli fotovoltaici e boiler a pannelli solari

Per questi casi e similari va richiesta autorizzazione anche per interventi su immobili non tutelati.

Non si affidino opere per i restauri se non a restauratori definiti tali a norma di legge (D.M. n. 420 del 24.10.2001, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 01.12.2001).

Non si spostino opere di interesse storico-artistico sottoposte a tutele senza la debita autorizzazione.

Si prenda visione della legislazione civile consegnata durante il Corso di Aggiornamento u.s. e la responsabilità civile e penale a cui si può incorrere.

Così come anticipato dall'Arcivescovo durante il Corso di aggiornamento quanto sopra espresso assume valore di norma diocesana da ottemperare alla luce del Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione.

p. Giuseppe Pontillo
DIRETTORE